



COMUNE DI PALMAS ARBOREA

PROVINCIA DI ORISTANO

VIA RINASCITA N.19 – C.A.P. 09090 - tel 0783 28028 / fax 0783 28098

C.F. 80006890950 – P.I. 00105130959

www.comune.palmasarborea.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 23.09.2020

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e approvazione agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche -emergenza da COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PISU MASSA ANDREA - Sindaco	Sì
2. SANNA COSTANTINO - Assessore	Sì
3. CORRIAS GIULIANO - Assessore	Sì
4. CADONI DANIELE VINICIO - Consigliere	Sì
5. COSSU GIULIANO - Consigliere	No
6. DE PINTO FRANCESCO EFISIO - Consigliere	Sì
7. LAI MORIS MARIO - Consigliere	Sì
8. MURREDDA GIOVANNI - Consigliere	Sì
9. PORCU SILVIA - Consigliere	No
10. PIRAS GIANLUCA - Consigliere	Sì
11. PORCU ROSSANA - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MASALA GIANNI SANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PISU MASSA ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. n.147/2013 s.m.i;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (G.U. n.295 del 17-12-2019);

Dato atto che con Decreto 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28.02.2020, è stato disposto il differimento ulteriore del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al giorno 30 aprile 2020;

Dato atto, altresì, che l'art. 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17.03.2020, ha disposto quanto segue:"1. *In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

(...); b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Considerato che lo stesso articolo 107, al comma 2, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";

Visto il dettato del comma 3-bis dell'art.106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone "*In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020»;*

Visto l'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002) secondo il quale "*16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: SEGRETARIO COMUNALE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamati:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 che stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*; dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art.138 del D.L. n.34 del 9 maggio 2020 rubricato *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”* il quale dispone che *“ 1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Visto l'art.1, comma 639 della Legge 147/2013, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), specificando tre componenti:

- Imposta municipale propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che sino all'anno di imposta 2019 la tassa sui rifiuti è stata disciplinata oltre che con la normativa nazionale in materia, da apposite disposizioni inserite all'interno del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 21.05.2014 e successivamente parzialmente modificato ed integrato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.03 del 16.04.2015, n.09 del 27.04.2016, n.02 del 26.03.2018, n.01 del 27.03.2019 e n. 23 del 18.12.2019;

Visto l'art.1 comma 738 della L. 160/2019 il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamato il comma 682, art.1, della Legge n. 147 del 23.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerate le numerose disposizioni normative innovative contenute nella Legge di Bilancio 2020 (L. n.160 del 27/12/2019) in materia di tributi locali, tra le quali a titolo meramente esemplificativo si richiamano quelle in materia di riscossione e accertamento;

Considerato, infatti, che:

- per rendere più efficace l'attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la L. 160/2019 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815);
- il comma 792, art.1, in particolare, ha previsto che gli atti emessi dagli enti (tra i quali ai sensi del comma 784 si annoverano anche i comuni) a partire dal 1° gennaio 2020 debbano contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine per la proposizione del ricorso, oltre altre indicazioni tra le quali il fatto che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza dover più attendere la preventiva formazione e notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione;

Visto il dettato dell'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28/06/2019, rubricato "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", il quale prevede che: *1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In*

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto che il dettato del comma 3-bis dell'art.106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 dispone, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

Visto l'art. 198, comma 2, lett. g) e l'art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, con i quali si definiscono le qualità e le quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

Visto, altresì, l'art. 1.1.1 della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.07.1984 (supplemento ordinario alla GU 13 settembre 1984 n. 253), il quale stabilisce che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Si considerano, altresì, non assimilabili i rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998, ossia con superficie superiore a 450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 mq negli altri comuni;

Vista la nota (prot. n. 6196 del 27.11.2019) del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici, con la quale si invita l'Ente ad approvare una modifica al Regolamento Comunale Rifiuti Urbani, al fine di stabilire i limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.12.2019 avente ad oggetto la "Parziale modifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Sostituzione dell'allegato A)";

Preso atto che:

- con il comma 527, art.1, della Legge n. 205/2017 al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria (stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481), diverse funzioni di regolazione e controllo, tra le quali si evidenziano quelle relative a:

- la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: SEGRETARIO COMUNALE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- con deliberazione n. 443/2019/R/RIF ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e ha disposto che la determinazione delle componenti tariffarie deve essere effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla stessa deliberazione (MTR);
- con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF ARERA ha emanato "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Richiamati:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività industriali e commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di cui all'allegato 1 dello stesso DPCM e alle eventuali deroghe concesse;
- Il Decreto di modifica dell'allegato al DPCM del 22 marzo 2020 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 80 del 26 marzo 2020);
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio (tra le quali "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo"), nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 che definisce le disposizioni restrittive per contenimento del contagio fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 successivamente in parte modificato dal DPCM del 18.05.2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato ulteriori misure al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica a livello regionale;

Vista la deliberazione ARERA n 158/2020/R/RIF approvata il 05.05.2020 avente ad oggetto l'"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" la quale ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge n.147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie e considerata la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga", introduce delle misure di tutela per le utenze non domestiche:

- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della

quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;

□ per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF sopra richiamata prevede agli articoli n.2 e 3 ulteriori possibili agevolazioni tariffarie da riconoscere ad altre categorie di utenze;

Considerato, altresì, che la stessa deliberazione n. 158/2020/R/RIF precisa che le attività indicate nelle diverse tabelle sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo oltre che alcune possono non essere state sospese in quanto effettuate in modalità differente (es. modalità di didattica a distanza, consegne a domicilio etc.);

Vista la nota di approfondimento pubblicata da IFEL – Fondazione Anci- in data 31.05.2020 relativa alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF con la quale vengono anche evidenziate diverse criticità operative e nell'applicazione della stessa deliberazione e si suggerisce un calcolo a valle delle riduzioni previste da ARERA sulla parte variabile della tariffa TARI ciò non confliggendo con l'impostazione ARERA;

Considerato che la stessa nota di approfondimento di cui al paragrafo precedente evidenzia tra l'altro che "non c'è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta deroga da parte della Prefettura";

Preso atto della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente ai Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

Richiamato l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 inserito in sede di conversione con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" il quale dispone che: "1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 09.03.2020 con la quale è stato nominato Funzionario responsabile della Tassa sui Rifiuti "TARI" la Dott.ssa Orietta Piras;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.07.2020 avente ad oggetto la "Determinazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 2020 con conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art.107, C. 5, D.L. N. 18/2020 convertito con modificazioni in legge n.27/2020. Determinazione rate e scadenze TARI - anno di imposta 2020";

Ritenuto opportuno adeguare la regolamentazione comunale relativa alla TARI alle nuove disposizioni normative in materia e dedicando una apposita stesura che non costituisca più semplice sezione del previgente regolamento per la disciplina della I.U.C., sopra richiamato ;

Visto lo schema del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme inerenti la tassa in oggetto ed alla Legge n. 212 del 27.07.2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ritenuto necessario regolamentare la materia delle agevolazioni TARI 2020 da riconoscere alle utenze non domestiche a seguito della sospensione obbligatoria delle attività osservata a causa della dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e che tali agevolazioni, pur non essendo incluse nel regolamento oggetto di approvazione con il presente atto, sono sottoposte alla richiesta di parere del Revisore dei Conti in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico oltre che il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Francesca Cannas di cui al verbale n.12 datato 22/09/2020 e acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 23/09/2020 prot.n. 4733 , in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI" oltre che per la regolamentazione in merito alle agevolazioni TARI 2020 da riconoscere alle utenze non domestiche a seguito della sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) composto da n.36 articoli, allegato alla presente;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020;

4) di dare atto che eventuali richiami al precedente regolamento I.U.C. in materia di TARI, effettuato in atti successivi al 01/01/2020 sono da considerarsi validi in quanto il Regolamento TARI di cui ai punti precedenti non entra in contrasto in tali ambiti con la previgente regolamentazione;

5) Di istituire, per l'anno 2020, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2020 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l'attività esercitata a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, come di seguito disposto:

a) la riduzione del cento per cento (100%) della TARI 2020 viene applicata non prevedendo il pagamento (considerando sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa) per il periodo (espresso in giorni) di effettiva sospensione della specifica attività, dovuta a specifica disposizione normativa a livello nazionale, regionale o locale ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;

- b) la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base dei codici ATECO e per l'effettivo periodo di sospensione obbligatoria osservato, come disposto dai DPCM e dalle ordinanze emanate in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) i contribuenti che vorranno beneficiare della agevolazione in trattazione, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2020, dovranno presentare specifica richiesta sottoscritta compilando l'apposito modello reso disponibile dal Comune di Palmas Arborea, al fine di apportare la relativa rettifica all'avviso di pagamento ricevuto;
- d) ai fini del riconoscimento della riduzione la richiesta di cui alla lettera precedente deve indicare il periodo esatto di sospensione osservato, il codice ATECO dell'attività e gli estremi relativi al provvedimento che ha disposto la sospensione obbligatoria dell'attività, nonché ogni altra informazione prevista nel modello stesso;
- e) i termini e le modalità di presentazione della richiesta di cui al presente punto sono quelli previsti nel regolamento comunale per l'applicazione della TARI che si approva con la presente deliberazione.
- 6) di dare atto che le minori entrate TARI derivanti all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto precedente, trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
- 7) di dare atto che la regolamentazione di cui al precedente punto 4) non viene inserita nel regolamento TARI considerata l'eccezionalità della disposizione che la vincola al solo anno 2020 ma che per la sua natura è soggetta al parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuovi dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni che presentino la necessità di revisione anche parziale della stessa;
- 9) di dare atto che il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e che per quanto non previsto dallo stesso Regolamento, si rinvia alle norme legislative in materia e le sue componenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, tale per cui venga pubblicata, ai fini dell'efficacia della stessa, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato digitalmente
Andrea Pisu Massa

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
dr. Gianni Sandro Masala

Si attesta che il presente atto è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni decorrenti dalla data odierna.

Palmas Arborea, lì 2.10.2020

Il Segretario Comunale
dr. Gianni Sandro Masala